



Studio Lozza, Biffi & Partners

Trezzo sull'Adda, 22 gennaio 2026

Circolare n. 05/2026

Oggetto: Definizione agevolata cartelle di pagamento – c.d. “Rottamazione-quinquies”

Gentilissimi Clienti,

la “**Legge di Bilancio 2026**” introduce nuovamente la **definizione agevolata** delle **somme iscritte a ruolo** con riferimento ai **carichi affidati** all'Ente della Riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2023** – c.d. **rottamazione-quinquies**.

Ambito oggettivo

La rottamazione-quinquies consente **di estinguere i debiti** risultanti dai singoli **carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2023 senza corrispondere** le somme a **titoli di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio** riguardanti:

- **omesso versamento di imposte** risultanti dalle **dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale**;
- **omesso versamento di contributi previdenziali** dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Pertanto, sarà possibile **estinguere il debito** con il **versamento soltanto** delle **somme dovute a titolo di capitale** e di quelle maturate a **titolo di rimborso delle spese** per le procedure **esecutive e la notificazione** della cartella di pagamento.

Possono **essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti** risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione che **rientrano nei procedimenti instaurati** a seguito di istanza del debitore per la composizione **della crisi da sovraindebitamento** nonché per la **ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore**.

Con riferimento alle **sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada** la rottamazione-quinquies è consentita **limitativamente agli interessi** (comunque denominati) e alle **somme maturate a titolo di aggio**.

Possono **essere estinti anche**:

- A.** i debiti relativi ai **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017** (pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione) **oggetto di**:
- definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“**rottamazione**”);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dal 01.01 al 30.09.2017 (“**rottamazione – bis**”);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“**rottamazione – ter**”);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“**saldo e stralcio**”);



- riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”)
- B. i debiti relativi a **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione**, oggetto di:
- definizione agevolata dei carichi dall'01.01.2000 al 30.06.2022 (“rottamazione-quater”);
 - **riammissione alla “rottamazione-quater”** per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto

Per espressa previsione normativa **non possono essere estinti** secondo le disposizioni della definizione agevolata i debiti risultanti da singoli **carichi** affidati all'ente della riscossione **nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 siano state versate tutte le rate scadute a tale data**, oggetto:

- definizione agevolata dei carichi dall'01.01.2000 al 30.06.2022 (“rottamazione-quater”);
- **riammissione alla “rottamazione-quater”** (art. 3-bis D.L. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 85, l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'**area riservata** del proprio **sito internet** istituzionale, i **dati necessari a individuare i carichi definibili**

Effetti rottamazione quinquies

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata si esplicano i seguenti effetti:

- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
- sono **sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda**;
- **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda;
- **non possono essere avviate nuove procedure esecutive**;
- **non possono essere proseguite le procedure esecutive** precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

Inoltre:

- il debitore **non è considerato inadempiente** ai fini dell'erogazione dei **rimborsi di imposta/pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.** (di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/73);
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato** a seguito della presentazione da parte del debitore della **dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata** (ai sensi dell'art. 54 D.L. 50/2017).

La definizione **non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento**:

- ❖ **dell'unica rata** scelta dal debitore;
- ❖ **di due rate, anche non consecutive**, di quelle scelte dal debitore per dilazionare il pagamento;
- ❖ **dell'ultima rata** del piano di dilazione concordato.



Di conseguenza in questi casi, non valendo più gli effetti della definizione, **riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione.

Eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Modalità di adesione

I contribuenti interessati devono manifestare all'agente della riscossione la volontà avvalersi della definizione agevolata in esame mediante presentazione di **un'apposita dichiarazione entro il 30.04.2026**.

Utilizzando l'**apposito modello** per la dichiarazione, reso disponibile sul sito dell'agente della riscossione dallo scorso 20/01, i contribuenti devono indicare anche:

1. il **numero di rate** in cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (**massimo 54**);
2. l'**eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi oggetto di definizione agevolata.

L'estinzione dei giudizi pendenti:

- si realizza con l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata che richiede il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute;
- è dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione della domanda di definizione, nonché della documentazione attestante il pagamento della prima/unica rata;
- comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Con le **stesse modalità** previste per la **presentazione** della **domanda** di adesione, il contribuente ha tempo **fino al 30.04.2026 per eventuali integrazioni della** domanda di definizione agevolata precedentemente presentata.

Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.06.2026 l'agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato domanda di ammissione alla definizione agevolata (entro il 30.04.2026) l'ammontare complessivo delle somme dovute. Nel caso di opzione per il pagamento rateale, è comunicato anche l'importo delle singole rate e la relativa data di scadenza.

Il **pagamento delle somme dovute** è effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.07.2026**;
oppure
- in **massimo 54 rate bimestrali di pari importo** e con **importo minimo della singola rata pari a 100 euro**.

In caso di **rateazione**, la **prima rata scadrà il 31.07.2026**, la **seconda rata il 30.09.2026** e le successive di due mesi in due mesi.

In caso di opzione **per il pagamento rateale** sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 01.08.2026**.

La nuova definizione **non prevede l'applicazione della dilazione** prevista in caso di **temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente** (ex art. 19 del D.P.R. 602/1973).

Il **pagamento delle somme dovute** può essere effettuato nelle **seguenti modalità**:



- domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda di adesione alla definizione;
- moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall'agente alla riscossione sul proprio sito internet istituzionale;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si ricorda che le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Per i debiti definibili oggetto di apposita domanda di definizione agevolata, alla data del 31.07.2026:

- le dilazioni in essere alla data di presentazione i cui obblighi di pagamento sono sospesi fino alla scadenza della prima rata/ rata unica ora sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni
- con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

Confronto rottamazione-quater e rottamazione quinquies

	ROTTAMAZIONE-QUATER	ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
Debiti		Esclusi debiti da avvisi di accertamento Agenzia Entrate
Estinzione debito	Somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non devono essere corrisposte somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio	
Ammessi		Soggetti decaduti da rottamazione-quater perché inadempienti . <u>Non possono aderire soggetti aderenti alla rottamazione-quater con pagamenti regolari versati al 30.09.25</u>
Orizzonte temporale	Carichi dal 01.01.2000 al 30.06.2022	Carichi dal 01.01.2000 al 31.12.2023
Rateazione	Massimo 18 rate trimestrali Interesse 2% Periodo tolleranza 5 giorni	Massimo 54 rate bimestrali Interesse 3% dal 01.08.2026 Nessuna tolleranza per scadenza rate, non c'è periodo tolleranza 5 giorni
Decadenza	Dopo 1 rata (ma con tolleranza 5 giorni da scadenza)	Dopo 2 rate anche non consecutive (senza periodo tolleranza)
Rata minima	Non prevista	Importo 100 euro



Studio Lozza, Biffi & Partners

Tributi regionali e enti locali

Una novità rilevante riguarda i **tributi locali**, come IMU e Tari: la **loro inclusione nella rottamazione-quinquies non è automatica** ma necessita di una autonoma e specifica delibera di ogni ente territoriale (Comuni, Regioni, Province).

Pertanto, ogni ente decide autonomamente se aderire alla definizione agevolata.

Ciascuna Regione o Ente Locale può **introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata** che prevedono **l'esclusione o la riduzione degli interessi** o anche delle **sanzioni** nell'ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ogni Ente, e non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul proprio sito istituzionale, i contribuenti adempiano agli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte omessi.

Tale facoltà è ammessa **anche nel caso in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie** attribuite alla giurisdizione **tributaria** in cui è parte il medesimo Ente.

Possono essere oggetto di definizione agevolata i **tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali** (es. IMU, Tari) **con esclusione:**

- dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive (**IRAP**);
- delle **addizionali a tributi erariali**.

Le leggi e i regolamenti delle regioni ed enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e prevedere l'utilizzo di tecnologia digitale per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Studio Lozza, Biffi & Partners